



**DELIBERAZIONE**  
**n. 51 del 29 aprile 2019**

Oggetto: **DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA: xxx/Wind Tre xxx**

Presenti:

<b>ENZO BROGI</b>	<i>Presidente</i>
<b>CHETI CAFISSI</b>	<i>Vice Presidente</i>
<b>ALBERTO LAPENNA</b>	<i>Componente</i>
<b>ELETTRA PINZANI</b>	<i>Componente</i>
<b>MASSIMO SANDRELLI</b>	<i>Componente</i>

Assenti:

Presiede: **Enzo Brogi**

Segretario: **Cinzia Guerrini** *Dirigente della struttura di assistenza al Comitato incaricata della redazione del presente atto*

## **II COMITATO REGIONALE per le COMUNICAZIONI**

**VISTA** la legge 14 novembre 1995, n. 481, "*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*";

**VISTA** la legge 31 luglio 1997, n. 249 "*Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*", in particolare l'art. 1, comma 6, lettera a), n. 14 e comma 13;

**VISTO** il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 recante il "Codice delle comunicazioni elettroniche";

**VISTO** il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 recante il "Codice del consumo" e successive modifiche e integrazioni;

**VISTA** la legge regionale Toscana 25 giugno 2002, n. 22 "*Norme e interventi in materia di informazione e comunicazione. Disciplina del Comitato Regionale per le Comunicazioni*", in particolare l'art. 30, e il "Regolamento Interno di organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni" (ex art. 8 legge regionale 1° febbraio 2000, n. 10);

**VISTO** l' "Accordo quadro concernente l'esercizio delle funzioni delegate ai comitati regionali per le comunicazioni e la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome", sottoscritto in data 28 novembre 2017;

**VISTA** la "Convenzione per il conferimento e l'esercizio della delega di funzioni ai Comitati Regionali per le Comunicazioni", sottoscritta tra l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e il Comitato regionale per le comunicazioni della Toscana in data 16 gennaio 2018", e in particolare l'art. 5, comma 1, lett. e);

**VISTA** la Delibera Agcom n. 179/03/CSP "*Approvazione della direttiva generale in materia di qualità e carte dei servizi di telecomunicazioni ai sensi dell'articolo 1, comma 6, lettera b), numero 2, della legge 31 luglio 1997, n. 249*" e successive modifiche e integrazioni;

**VISTA** la Delibera Agcom n. 173/07/CONS, All. A "*Regolamento in materia di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti*" e successive modifiche ed integrazioni;

**VISTA** la Delibera Agcom n. 73/11/CONS All. A "*Regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti ed operatori*";

**VISTA** la Delibera Agcom n. 276/13/CONS "*Approvazione delle Linee Guida relative all'attribuzione delle deleghe ai CoReCom in materia di risoluzione delle controversie tra utenti ed operatori di comunicazioni elettroniche*";

**VISTA** l'istanza GU14 n. 188 del giorno 21 marzo 2017 con cui il Sig. xxx chiedeva l'intervento del Comitato Regionale per le Comunicazioni (di seguito, per brevità, CoReCom) per la definizione della controversia in essere con la società Wind Tre xxx (già H3G xxx, di seguito, per brevità, H3G) ai sensi dell'art. 14 del Regolamento in materia di procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti, approvato con Delibera Agcom n. 173/07/CONS, Allegato A (di seguito il "Regolamento");

**ESAMINATI** gli atti del procedimento;

**CONSIDERATO** quanto segue:

### **1. La posizione dell'istante.**

L'istante, titolare dell'utenza residenziale n. 340 0733xxx lamenta, da parte dell'operatore H3G, la sospensione amministrativa dell'utenza *de qua* a fronte del mancato pagamento di un'unica fattura, peraltro regolarmente contestata. Lamenta, altresì, la risoluzione unilaterale del contratto, avvenuta a seguito di lettera spedita ad un indirizzo non più attuale, del quale aveva comunicato la variazione.

In particolare, nell'istanza introduttiva del procedimento e nella documentazione agli atti del procedimento, l'istante ha dichiarato quanto segue:

- constatava nella fattura emessa in data 1° marzo 2016 un addebito per traffico extrasoglia di euro 236,00 per 10 GB di traffico *roaming* effettuato nella Repubblica Dominicana; contestava tramite dall'area clienti dell'operatore l'addebito ritenuto non dovuto;
- in risposta, gli veniva comunicato erano state variate le soglie di traffico in data 25 ottobre 2014; disconosceva di aver mai cambiato tali soglie;
- dalla data del 6 giugno 2016 l'operatore sospendeva la linea, prima in uscita e poi anche in entrata; contattava il "Call Center" e l'operatore gli preannunciava che probabilmente non sarebbe stato accettato il reclamo;
- in data 16 giugno 2016 contestava la fattura contenente i costi imputati a titolo del *roaming* internazionale inviando un fax e sollecitava all'operatore di recepire la variazione dell'indirizzo di residenza;
- in data 26 luglio 2016 il precedente padrone di casa, per cortesia, gli consegnava una lettera di risoluzione contrattuale inviata dall'operatore; procedeva al pagamento della fattura insoluta, come indicato nella raccomandata, al fine di mantenere attiva l'utenza, sebbene ritenesse il pagamento non dovuto;
- l'operatore procedeva ugualmente alla cessazione unilaterale del contratto; riceveva la fattura contenente i costi di recesso;
- in data 4 ottobre 2016 con reclamo a mezzo raccomandata inviato all'operatore H3G avente ad oggetto la "*contestazione traffico Extrasoglia e chiusura contratto con addebiti connessi*" contestava la fattura n. 163381118 riportante detto addebito.

In data 23 gennaio 2017 la parte istante esperiva nei confronti dell'operatore H3G tentativo obbligatorio di conciliazione presso il CoReCom Toscana, tentativo che si concludeva con verbale attestante il fallimento dello stesso.

In base a tali premesse l'istante ha chiesto:

- i) lo "sgravio spese consequenziali al recesso";
- ii) i "danni equitativi";
- iii) il "ristoro spese legali".

In data 18 aprile 2017 la parte istante, per il tramite del proprio legale, ha fatto pervenire, ai sensi e nei termini di cui all'art. 16, comma 2, del Regolamento, una memoria integrativa, con cui ha ribadito che:

- *"riceveva dalla (...) H3G lettera raccomandata ad un indirizzo postale errato, avente per oggetto il preavviso di risoluzione del contratto telefonico relativo all'utenza a lui intestata, codice cliente 9139329, numero telefonico: +393400733xxx, a fronte del mancato pagamento dell'unica fattura insoluta e contestata per un totale di euro 309,06. (allegato n. 1)";*

- *"aveva comunicato altro indirizzo alla società H3G, che la fattura era contestata trattandosi di traffico internazionale, peraltro effettuato in roaming, senza avviso di sfioramento dell'importo di € 50,00 come da accordi contrattuali";*

- *"comunque entro i termini previsti dalle missive di diffida, al fine di mantenere il rapporto contrattuale, in data 01/08/2016 (...) effettuava il pagamento dell'intero importo mediante bonifico bancario, entro i termini indicati dalla summenzionata raccomandata, considerando l'indirizzo errato ed i tempi di giacenza presso il Centro Operativo Postale di Piombino (allegato n. 2)";*

- *"in data 11/10/2016 (...) riceveva una seconda raccomandata dalla H3G (...) nella quale si comunicava la risoluzione del contratto a causa del mancato pagamento del corrispettivo dovuto, risultando a suo carico un debito pari ad euro 374,45";*

- *"la risoluzione non ha ragion d'essere, in quanto non sussiste il grave inadempimento, semmai responsabilità della stessa H3G per erronei invii di missive, per sospetta celerità nell'estinguere il contratto, nella carente informazione circa il suindicato roaming, ma soprattutto non ha tenuto conto dell'adempimento del cliente, avvenuto in ogni caso prima della stessa comunicazione della risoluzione";*

- *"nell'ambito dell'udienza di conciliazione l'utente apprendeva con dispiacere (...) che non era possibile ripristinare le condizioni contrattuali, assai vantaggiose, del contratto originario".*

Infine l'istante ha osservato che *"il numero è già stato ripristinato" e che "dovranno essere annullate le fatture pendenti fra le parti, previsto un equo indennizzo per il disagio da quantificarsi almeno in € 500,00 (cinquecento/00), corrisposte le spese legali di intervento che possiamo quantificare, solo a fini puramente transattivi, in € 250,00 oltre IVA e CPA."*

## **2. La posizione dell'operatore.**

La società H3G, in data 26 aprile 2017, ha fatto pervenire, ai sensi e nei termini di cui all'art. 16, comma 2, del Regolamento, una memoria difensiva, con documentazione in allegato nella quale ha,

preliminarmente, precisato che *“l’istante ha riferito le odierne contestazioni alla numerazione +39 340-07.33.xxx attivata inizialmente in data 22.11.2011 con piano tariffario voce in abbonamento “Top Infinito”, alla scadenza del vincolo rinnovata in data 13.06.2014 sempre con piano tariffario voce in abbonamento “Top Infinito”, abbinato a terminale modello “iPhone 5 S 16GB argento” acquisito mediante rateizzazione del prezzo di Euro 729,00 e con vincolo contrattuale di 30 mesi (doc. 1); l’utenza è disattiva dall’08.07.2016 per credito collection a causa della fattura n. 1633811187 non saldata (doc. 2)”*.

Inoltre il gestore ha eccepito *“l’inammissibilità e/o improcedibilità della domanda di ristoro equitativo per i disagi che il Signor xxx asserisce di aver subito in quanto tale pretesa maschera, una evidente richiesta di risarcimento del danno, non demandabile, per espressa previsione normativa (Cfr. art. 19, commi IV e V - Allegato A Delibera 173/07/CONS)”*.

Con riferimento alla contestazione di parte istante circa l’illegittima sospensione, l’operatore ha evidenziato quanto segue:

*“l’istante ha contestato che “la disattivazione della sua utenza telefonica [è] avvenuta in data 08.07.2016 per “credito collection” nonostante lui abbia pagato la fattura inizialmente insoluta e contesta di non essere stato correttamente avvisato. La doglianza è da respingere interamente in quanto il Gestore ha dapprima sollecitato il pagamento della fattura insoluta, inviando all’utente in data 19.05.2016 la lettera di “Sollecito pagamento fatture scadute” e invitando l’utente a provvedere entro 10 giorni alla regolarizzazione della posizione contabile (doc. 5). Successivamente, poi, non essendo pervenuto al Gestore alcun pagamento, in data 16.06.2016, tramite una lettera raccomandata A.R. con il “Preavviso di risoluzione del contratto” con la quale si avvisava il Signor Xxx che in caso di mancata ricezione dell’evidenza del pagamento della fattura insoluta entro 10 giorni dalla ricezione della suindicata raccomandata, la usim sarebbe stata disattivata per insoluti (doc. 6). La disattivazione è avvenuta in data 08.07.2016, quindi ben oltre il termine di 10 giorni previsto. Il pagamento dell’insoluto da parte del Signor Xxx, poi, è avvenuto solo successivamente in data 06.08.2016, ovvero praticamente un mese dopo l’avvenuta disattivazione”*.

L’operatore ha, inoltre, respinto la contestazione dell’istante che *“lamenta l’addebito delle somme per recesso anticipato visibili nella Fattura n. 1649129403 di Euro 283,36 e nella Fattura n. 1648142847 di Euro 110,15. Invero, l’interruzione anticipata del contratto relativo alla numerazione di cui si discute ha determinato l’emissione delle Fatture n. 1649129403 di Euro 283,36 e nella Fattura n. 1648142847 di Euro 110,15 contenenti, per l’appunto, i corrispettivi per recesso anticipato e le rate residue del terminale. L’istante aveva aderito all’offerta “Vendita Rate Abb. 30 MESI” che prevedeva l’acquisto, tramite rateizzazione del prezzo, dell’apparato telefonico ed un vincolo contrattuale minimo di trenta mesi con un corrispettivo in caso di recesso anticipato. Il Gestore precisa che l’offerta commerciale cui l’istante ha aderito per la numerazione in questione prevedeva condizioni tariffarie di favore per il Cliente a fronte di un impegno contrattuale minimo fissato in contratto di trenta mesi. L’utente, a fronte di questi vantaggi, si impegnava a rimanere vincolato per un certo periodo di tempo verso il Gestore (nel caso di specie, trenta mesi), garantendogli così i tempi necessari ad ammortizzare i costi sostenuti in sede di avvio del contratto. E’ quindi evidente che l’interruzione del contratto abbinato alla numerazione de qua abbia creato uno squilibrio contrattuale cui è seguita l’applicazione dei costi di risoluzione illustrati nelle fatture sopra citate e che altro non rappresentano che un mero riallineamento delle migliori condizioni tariffarie fruite da Cliente, come illustrato nel citato Regolamento di Servizio. A sostegno di quanto sopra esposto si è espressa la costante giurisprudenza che, anche con la sentenza n.*

5554/2012 del Tribunale di Milano, ha dichiarato inapplicabile la L. 40/2007 a fattispecie analoghe alla presente, bene evidenziando la differenza tra recesso anticipato da un abbonamento tout court e recesso da specifiche offerte promozionali, riconoscendo nel secondo caso la legittimità delle c.d. Penali (Si vedano anche: Tribunale di Milano - Sentenza n. 11851/2011; Tribunale di Bari - Sentenza n. 1961/2015, Consiglio di Stato - Sentenza n. 1442/2010 - doc. 7). In tale senso, le pronunce in sede amministrativa: Corecom Calabria - Delibera n. 87/2014; Corecom Lombardia - Delibera n. 33/2015; Corecom Liguria - Delibera n. 2/2015; Corecom Lazio - Delibera n. 151/2015 (doc. 7)".

Infine l'operatore ha dedotto che l'istante "è attualmente debitrice nei confronti del Gestore della somma complessiva di Euro 374,45, così determinata:

- Fattura n. 1649129403 di Euro 283,36 ed insoluta per la somma di Euro 283,36 (doc. 8);
- Fattura n. 1648142847 di Euro 110,15 ed insoluta per la residua somma di Euro 91,09 (doc. 9)".

Inoltre l'operatore ha evidenziato che, "per puro spirito conciliativo, propone, anche in questa sede, la storno di Fattura n. 1649129403 di Euro 283,36 contenente la somma dovuta per recesso anticipato (doc. 8), non pagata dall'utente".

### **3. Motivazione della decisione.**

Alla luce di quanto emerso nel corso dell'istruttoria, le richieste formulate dall'istante possono essere accolte parzialmente come di seguito precisato.

In via preliminare, con riferimento alla eccezione dell'operatore, per quanto concerne le pretese risarcitorie di cui alla domanda *sub ii*), si precisa che, ai sensi dall'articolo 19, comma 4, del Regolamento, la liquidazione del danno esula dalle competenze dell'Autorità. Pertanto, la domanda relativa al risarcimento del danno non può trovare accoglimento in questa sede, se non in termini di corresponsione degli indennizzi di cui al Regolamento approvato con Delibera Agcom n. 73/11/CONS.

Nel merito, dalla documentazione in atti e, in particolare, dal reclamo del 4 ottobre 2016, allegato all'istanza di definizione, si evidenzia che la presente disamina s'incentra sulla sospensione a seguito del mancato pagamento di una fattura inerente traffico roaming extra UE contestata dall'utente, ovvero della fattura n. 1633811187 dell'8 aprile 2016 di euro 309,06 (scaduta 8 maggio 2016).

La domanda *sub ii*) d'indennizzo per la sospensione dell'utenza è meritevole di accoglimento atteso che, per il periodo di sospensione lamentato da parte istante l'operatore non ha fornito adeguata prova di avere effettuato alcuna efficace comunicazione del preavviso previsto dall'art. 5, comma 1, del "Regolamento" di cui alla Delibera Agcom n. 173/07/CONS, All. A.

Infatti, agli atti del procedimento, risulta che l'operatore abbia sospeso l'utenza *de qua*, dalla data 6 giugno 2014, prima in uscita e poi in entrata. L'operatore, da parte sua, ha depositato la lettera di preavviso datata 19 maggio 2016, non provando il ricevimento della lettera. Sul punto occorre evidenziare che l'istante, fra l'altro, ha contestato la correttezza dell'indirizzo postale utilizzato dall'utenza in quanto variato per cambio di residenza. Trattandosi di posta ordinaria non risulta, in ogni caso, provato il ricevimento.

Al riguardo occorre evidenziare che la sospensione amministrativa dei servizi - che lo stesso operatore ha dedotto di aver dato atto a seguito di morosità - è da ritenersi illegittima in quanto non è stata oggetto di preavviso da parte dell'operatore, quand'anche si possa ritenere che l'utente fosse tenuto al pagamento parziale delle fatture contestate (come previsto dall'art. 4 dell'Allegato A alla Delibera Agcom n. 664/06/CONS, oggi sostituita dalla Delibera Agcom n. 519/15/CONS, art. 7).

Ne consegue che l'operatore H3G è responsabile ai sensi dell'art. 1218 del codice civile in ordine all'illegittima sospensione del servizio sull'utenza *de qua* e, pertanto, all'istante deve essere riconosciuto un indennizzo proporzionato al disagio subito, oltre allo storno di quanto fatturato per il periodo di illegittima sospensione.

Per il calcolo dell'indennizzo viene in rilievo l'art. 4, comma 1, del Regolamento in materia di indennizzi applicabile nella definizione delle controversie tra utenti ed operatori, approvato con Delibera Agcom n. 73/11/CONS, vigente al momento dei fatti, il quale prevede che *“nel caso di sospensione o cessazione amministrativa di uno o più servizi avvenuta senza che ve ne fossero i presupposti, ovvero in assenza del previsto preavviso, gli operatori sono tenuti a corrispondere un indennizzo, per ciascun servizio non accessorio, pari ad euro 7,50 per ogni giorno di sospensione”*.

Ai fini del calcolo dell'indennizzo, si determina il *dies a quo* nel giorno 6 giugno 2017 (data indicata d'inizio della sospensione) ed il *dies ad quem* nell'8 agosto 2017, data in cui l'utenza veniva disattivata, come risulta dagli atti del procedimento.

Ne discende che l'istante, per i 64 giorni di sospensione del servizio, ha diritto alla corresponsione di un indennizzo pari ad euro 480,00 (euro 7,50 *pro die* x n. 64 giorni).

Inoltre, l'istante ha diritto allo storno (o al rimborso, in caso di avvenuto pagamento) di quanto fatturato con riferimento all'utenza n. 340 0733126 nel periodo 6 giugno – 8 agosto 2017 ; nonché al ritiro, a cura e spese del gestore, della pratica di recupero del credito aperta eventualmente aperta.

Parimenti accoglibile è la domanda *sub i)* con cui l'utente ha richiesto lo storno delle spese dovute al recesso, per le ragioni di seguito esposte.

L'istante ha contestato la risoluzione unilaterale del contratto da cui è derivato l'addebito dei costi dovuti al recesso anticipato. L'operatore, da parte sua, ha dedotto che, *“non essendo pervenuto al Gestore alcun pagamento, in data 16.06.2016 tramite una lettera raccomandata A.R. [recante il] “Preavviso di risoluzione del contratto” con la quale avvisava il Signor Xxx che in caso di mancata ricezione dell'evidenza del pagamento della fattura insoluta, entro 10 giorni dalla ricezione della suindicata raccomandata, la usim sarebbe stata disattivata per insoluti (doc. 6)”*.

Dagli atti del procedimento risulta che l'utenza oggetto della controversia veniva disattivata in data 8 agosto 2016 e che, a seguito della risoluzione contrattuale, venivano emesse, in data 8 agosto 2016, le fatture n. 1649129403 di euro 283,36 e n. 1648142847 di euro 110,15.

La società H3G non ha depositato la cartolina di ricevimento della raccomandata citata in memoria e deve essere quindi accolta la richiesta di storno delle penali in quanto la risoluzione del contratto non risulta debitamente preavvisata. Infatti l'istante ha dichiarato di aver provveduto al pagamento della fattura insoluta dopo aver preso atto della missiva soltanto in data 27 luglio 2016. Sul punto l'istante ha

dichiarato che la lettera era stata inviata ad un indirizzo non più attuale della cui variazione era stato messo a conoscenza il gestore; circostanza che non risulta non smentita dal gestore medesimo.

Ciò posto l'istante ha diritto alla regolarizzare della posizione contabile-amministrativa mediante lo storno (o il rimborso in caso di avvenuto pagamento), oltre al ritiro, a cura e spese dell'operatore della pratica di recupero dei crediti eventualmente aperta per l'insoluto delle seguenti fatture:

- fattura n. 1649129403 dell'8 agosto pari ad euro 283,36;
- fattura n. 1648142847 dell'8 agosto pari ad euro 110,15.

Infine si ritiene proporzionale ed equo liquidare a favore dell'istante, ai sensi dell'art.19, comma 6, del Regolamento, la somma forfettaria di euro 100,00 a titolo di spese di procedura.

**VISTI** la relazione istruttoria redatta dalla Dott.ssa Elisabetta Castelli, responsabile del procedimento e lo schema di decisione predisposto dal Dirigente Dott.ssa Cinzia Guerrini, ex art. 19, comma 1, del Regolamento;

**UDITA** l'illustrazione del Dirigente, Dott.ssa Cinzia Guerrini svolta su proposta del Presidente nella seduta del 29 aprile 2019;

## **D E L I B E R A**

parziale accoglimento dell'istanza, presentata in data 21 marzo 2017, da Alessandro Xxx nei confronti dell'operatore Wind Tre xxx, che detto operatore provveda a:

- 1) corrispondere, mediante assegno o bonifico bancario intestato alla società istante:
  - a) l'importo di euro 480,00 per la sospensione dell'utenza n. 340 0733126;
  - b) la somma di euro 100,00 a titolo di spese di procedura ai sensi dell'art. 19, comma 6, del Regolamento e delle Linee Guida approvate con la Delibera Agcom n. 276/13/CONS.
- 2) regolarizzare la posizione contabile-amministrativa dell'istante mediante lo storno (o il rimborso in caso di avvenuto pagamento), oltre al ritiro, a cura e spese dell'operatore della pratica di recupero dei crediti eventualmente aperta per l'insoluto:
  - a) di quanto fatturato con riferimento all'utenza nel periodo 6 giugno – 8 agosto 2017;
  - b) della fattura n. 1649129403 dell'8 agosto pari ad euro 283,36;
  - c) della fattura n. 1648142847 dell'8 agosto pari ad euro 110,15.

Le somme così determinate a titolo di indennizzo e/o rimborso di cui ai precedenti punti 1, lettera a) e punto 2 dovranno essere maggiorate della misura corrispondente all'importo degli interessi legali calcolati a decorrere dalla data di presentazione dell'istanza di risoluzione della controversia.



**DELIBERAZIONE**  
**n. 51 del 29 aprile 2019**

E' fatta salva la possibilità per l'utente di richiedere in sede giurisdizionale il risarcimento dell'eventuale maggior danno subito, come previsto dall'art. 19, comma 5, della Delibera Agcom n. 173/07/CONS, Allegato A.

Ai sensi dell'art. 19, comma 3, della Delibera Agcom n. 173/07/CONS Allegato A, il provvedimento di definizione della controversia costituisce un ordine dell'Autorità ai sensi dell'art. 98, comma 11, D.lgs. n. 259/2003.

L'operatore è tenuto, altresì, a comunicare a questo Ufficio l'avvenuto adempimento alla presente delibera entro il termine di 60 giorni dalla notifica della medesima.

La presente delibera è notificata alle parti e pubblicata sul sito internet istituzionale del CoReCom, nonché trasmessa all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni per gli adempimenti conseguenti.

Ai sensi dell'articolo 135, comma 1, lett. b), del Codice del processo amministrativo, approvato con D.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, in sede di giurisdizione esclusiva.

Ai sensi dell'art. 119 del medesimo Codice il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di 60 giorni dalla notifica dello stesso.

**Il Segretario**  
*Cinzia Guerrini*

**Il Presidente**  
*Enzo Brogi*